## MISURA 221 "Primo imboschimento dei terreni agricoli"

### *Riferimento normativo*

Articolo 36, lettera a), punto i) e Articolo 37 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

### *Giustificazione logica alla base dell'intervento*

La misura intende sostenere processi di primo imboschimento di terreni precedentemente destinati ad usi agricoli attraverso forme di impianto forestale fortemente caratterizzate da una valenza naturalistica.

La riconversione di terreni agricoli in coltivazioni forestali appare un'opportunità per promuovere modalità di gestione aziendali orientate alla difesa idrogeologica del territorio, alla tutela delle risorse naturali (aria e acqua, in particolare) e al miglioramento dell'ambiente (aumento della biodiversità, miglioramento del ciclo del carbonio e contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, miglioramento del paesaggio).

Inoltre, i cambiamenti conseguenti all'evoluzione dei mercati ed alla più recente modifica dei regimi di sostegno della politica agricola comune, hanno inoltre determinato l'indebolimento di molte aziende che, soprattutto nelle aree interne,, minacciano di accrescere il fenomeno dell'abbandono definitivo dell'attività.

Pertanto la misura relativa al primo imboschimento dei terreni agricoli, in conseguenza del modificato quadro delle "convenienze" agli utilizzi tradizionali dei suoli agrari, rende quella forestale un'alternativa praticabile anche per effetto delle specifiche modalità di sostegno previste dalla misura (premi per il mancato reddito).

### *Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse*

L'attivazione della Misura potrà, in particolare nelle aree di pianura, favorire direttamente il perseguimento dell'obiettivo specifico "Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico", attraverso l'incremento della differenziazione degli agro-ecosistemi e la creazione o il rafforzamento dell'interconnessione degli habitat naturali e di valore paesaggistico (aree protette, parchi, Rete Natura 2000, corsi d'acqua). Indirettamente la Misura contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di Asse "Tutela del territorio" ed in particolare alla prevenzione dal dissesto idrogeologico, soprattutto nelle aree declivi, laddove gli interventi di imboschimento saranno a ciclo medio-lungo o a carattere permanente e interesseranno terreni precedentemente destinati a seminativi.

Un contributo indiretto della Misura deve essere atteso in termini di raggiungimento dell'obiettivo relativo alla "Riduzione dei gas serra", poiché le azioni attivabili andranno nella direzione di ridurre le emissioni di tali gas favorendone lo stoccaggio in biomassa forestale.

### *Obiettivi operativi*

- Accrescere la massa forestale, con formazioni forestali permanenti utili ad attenuare il cambiamento climatico e l'effetto serra in coerenza con gli obblighi derivanti dall'applicazione del protocollo di Kyoto.

- Promuovere un paesaggio a maggior valenza naturalistica, ambientale e protettiva attraverso il recupero di terreni (marginali rispetto alle utilizzazioni agricole) alla destinazione forestale in un'ottica di sostenibilità e di valorizzazione delle risorse naturali anche per finalità ricreative e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni rurali interessate.
- Mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico.
- Contribuire, mediante l'incremento delle superfici forestali regionali, allo sviluppo della filiera forestale regionale, anche attraverso l'utilizzo di sottoprodotti derivanti dalle cure colturali e dai tagli di utilizzazione forestale a fini energetici.

## *Descrizione della misura*

Sono ammissibili al sostegno della misura gli imboschimenti con un ciclo superiore a 15 anni che mirano a creare popolamenti forestali in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione e con gli altri complessi arborati naturali circostanti. L'impianto dovrà essere effettuato con specie autoctone ed adeguate alle condizioni stazionali (clima, suolo, esposizione, pendenza) per come caratterizzate nei documenti ed elaborati esistenti (Carta pedologica regionale ) e tenendo conto di uno studio dei popolamenti circostanti.

I terreni imboschiti per la formazione di boschi permanenti saranno assoggettati alle norme forestali con segnalazione all'U.T.E. di zona del cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco.

L'impegno riguarda gli interventi e le operazioni colturali necessari a realizzare l'impianto di un soprassuolo forestale e assicurarne lo sviluppo, comprendendo l'eventuale necessità di provvedere all'adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

Il numero minimo di essenze arboree per ettaro imboschito non potrà comunque essere mai inferiore a 600 quando non accompagnate da essenze arbustive. Il numero minimo di piante arboree è 500 per ettaro nel caso in cui l'impianto sia effettuato utilizzando anche essenze arbustive in numero non inferiore a 200 per ettaro. Interventi che comportano investimenti inferiori a 1.100 esemplari arborei per ettaro sono ammessi se progettati e realizzati avendo cura che le essenze messe a dimora non risultino disposte secondo sesti geometrici.

La fisionomia del bosco che si intende realizzare dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Nella realizzazione dell'impianto è ammesso che non oltre il 10% della superficie di ogni singolo corpo da imboschire possa essere lasciata "scoperta" e adibita a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). La superficie non interessata dalla messa a dimora è quella per la quale non sono imputabili le aree di incidenza delle essenze messe a dimora, computate sulla base dei sesti di impianto utilizzati.

Gli imboschimenti possono anche essere finalizzati ad assicurare funzioni "tampone".

## *Localizzazione*

La misura trova applicazione in tutte le zone ad elevato rischio idrogeologico ed aree in cui l'eccessiva pressione antropica rappresenta un fattore di rischio per le risorse naturali regionali (aria ed acqua). La misura viene applicata prioritariamente nelle aree ad agricoltura intensiva (B), nelle aree ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle ZVN.

### *Beneficiari*

Possono beneficiare degli aiuti per i costi di impianto gli imprenditori agricoli singoli o associati, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e gli Enti pubblici.

Possono beneficiare dei premi annuali per ettaro volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito gli imprenditori agricoli singoli o associati, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato; sono esclusi gli Enti Pubblici

In nessun caso potranno essere realizzati imboschimenti all'interno di terreni di proprietà della regione Basilicata e dello Stato.

Per mantenere la corresponsione del premio al livello massimo, il requisito di cui sopra dovrà essere mantenuto per almeno l'intera durata del ciclo colturale dell'imboschimento, dal momento della decisione individuale di concessione del sostegno.

### *Condizioni di ammissibilità*

Dimostrazione della proprietà o del legittimo possesso dei terreni agricoli oggetto di imboschimento.

Se i terreni da imboschire sono condotti in affitto da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari.

A fini di attuazione della presente misura, p*er la definizione di foresta e di zona boschiva, si rimanda al paragrafo iniziale della presente Sottosezione*

#### *Definizione di terreno agricolo*

I terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento sono rappresentati dalle superfici destinate a seminativi, produzione di ortaggi, terreni già coltivati a colture legnose agrarie, con esclusione dei pioppeti, degli oliveti specializzati (minimo 100 piante per ha) o altri impianti di arboricoltura da legno.

Quanto sopra vale purché le superfici risultino coltivate con una delle suddette tipologie, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Sono inoltre ammissibili agli aiuti i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo e le praterie di vetta; le superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto un regime sodivo in attuazione di specifiche Misure previste dalla PAC;
- gli impianti di abeti natalizi;
- i rimboschimenti dopo il taglio raso.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto. Agli interventi di imboschimento relativi a particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza previste dalla vigente normativa regionale.

Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

I beneficiari di pagamenti per rimboschimenti di terreni agricoli si impegnano, nell'insieme della loro azienda, a rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

*Definizione di agricoltore*

Ai fini dell'attuazione della presenta misura «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 31 comma 3 del Reg. (CE) 1974/2006.

La normativa italiana stabilisce che la figura dell'agricoltore così individuata corrisponde all'Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004.

L'imprenditore agricolo professionale è colui il quale:

- ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiatata detta soglia è ridotta al 25%;

- dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%.

*Superficie di intervento*

La superficie minima di intervento, è fissata in due ettari anche non accorpati purché i singoli appezzamenti abbiano superficie non inferiore a 0,50 ha.

## *Modalità attuative*

La misura sarà attivata mediante procedure di evidenza pubblica (bandi).

## *Entità e intensità dell'aiuto*

I pagamenti ai beneficiari coprono uno o più dei seguenti tipi di costo:

- contributo ai costi di impianto, compresivi delle spese di progettazione e direzione lavori (nella misura massima del 10%);
- costi di mantenimento dell'imboschimento (premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un massimo di 5 anni);

- compensazione alla perdita di reddito rispetto a quanto precedentemente ottenuto dai terreni imboschiti (premio annuale per ettaro per un massimo di 10 anni).

I suddetti costi di impianto e di manutenzione dell'imboschimento sono calcolati in sede di progettazione dell'intervento, mediante computi metrici ed estimativi redatti in conformità a prezziari regionali ufficialmente approvati dalla Regione Basilicata. L'istruttoria delle singole domande di aiuto individua l'entità del costo ammissibile, che rappresenta la misura massima della spesa riconoscibile a ciascun beneficiario. Detti importi sono verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta del direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione; per eventuali investimenti in natura il riconoscimento avverrà secondo quanto disposto dall'art. 54 del Reg. (CE) n° 1974/06. L'esito della verifica finale determina l'entità della spesa effettiva ammessa a contributo, nei limiti delle intensità di aiuto di seguito indicate.

L'intensità dell'aiuto per i **costi di impianto** è la seguente:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati nelle zone svantaggiate e di montagna ai sensi della Dir. 75/268/CEE , e nelle zone Natura 2000;
- 70% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati nelle altre zone.

L'importo massimo dei costi ammissibili al sostegno e dei premi, è il seguente:

| DESCRIZIONE | BOSCHI PERMANENTI |
|---|---|
| Costi di impianto | 6.500 €/ha |
| Premio annuo per la manutenzione (per i primi 5 anni) | 320 €/ha/anno |
| Premio annuo per la perdita di reddito (per i primi 10 anni) | 700 €/ha/anno (IAP) |
| | 150 €/ha/anno (altri soggetti privati) |

Si rimanda all'Allegato C per la quantificazione e giustificazione dei premi per il mancato reddito

### *Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico*

La misura proposta si inquadra nell'obiettivo del PSR "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico".

Essa risulta essere coerente con la Strategia Forestale Europea e con tutti gli atti da cui essa discende, mirando a garantire una migliore difesa del suolo, un miglioramento dell'ambiente, un incremento della biodiversità perfettamente in linea, quindi, con i principi guida enunciati nei Consigli di Goteborg e Lisbona. La misura è anche coerente con quanto previsto dal D.Lgs n. 227/2001, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", e con quanto previsto dalle "Linee Guida in materia forestale" (decisione Conferenza Stato-

Regioni del 15 luglio 2004) i cui obiettivi sono comuni con i documenti di indirizzo comunitari succitati.

## *Descrizione delle operazioni in corso*

Non sono presenti operazioni in corso

## *Quantificazione degli obiettivi*

## *Indicatori comuni (QCMV)*

| Codice | Misura | **Indicatori di prodotto** | **Valore previsionale** |
|---|---|---|---|
| 221 | Imboschimento dei terreni agricoli | Superficie rimboschita | 9.200 |
| | | Numero di beneficiari | 5.500 |
| | | **Indicatori di risultato** | |
| | | Superficie soggetta ad una gestione positiva del territorio che favorisce:<br>a) la biodiversità e l'agricoltura/silvicoltura ad elevata valenza naturale;<br>b) qualità delle acque;<br>c) cambiamenti climatici;<br>d) qualità del territorio;<br>e) prevenzione della marginalizzazione e abbandono dei terreni agricoli. | 365.000 |
| | | **Indicatori di impatto (incidenza %)** | |
| | | Inversione del declino della biodiversità | 25,6 |
| | | Mantenimento delle zone agricole e silvicole ad alta valenza naturale | 20,9 |
| | | Miglioramento della qualità delle acque | 22,0 |
| | | Contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici | 22,2 |